

Errore del giudice nella determinazione delle spese vive - Rimedi -
Correzione o revocazione del provvedimento.

L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese
vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il
procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero
per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha
liquidate, ma non col ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

21012

2010